

ALLEGATO “A”

Parere del Comune di Siracusa SCARICO ACQUE REFLUE IMPATTO ACUSTICO

Nulla Osta IAS

Il presente allegato, composto da n. 6 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI (incluso il relativo nulla-osta IAS) del comune di Siracusa , *Settore Sviluppo Sostenibile – Tutela territorio e ambiente – Transizione energetica - Servizio difesa del suolo, servizio idrico e risorse mare (E.Q.)*, prot. n. 297089/2025 dell'18/11/2025, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con Prot.gen. n° 31379 del 19/11/2025, relativo all'**impatto acustico** ed allo **scarico** nella pubblica fognatura gestita dal consorzio IAS, **dei reflui di tipo civile** provenienti dal “**Laboratorio di analisi chimiche di prodotti petrolchimici**” della società AMSPEC Italia Srl, ubicato a Siracusa in C/da Targia, Via Stentinello, n.12 - F.gl. 25, P.I.a 583 Sub.3, NCEU del Comune di Siracusa.



CITTÀ DI SIRACUSA

SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE - TUTELA
TERRITORIO E AMBIENTE - TRANSIZIONE
ENERGETICA

Servizio Difesa del Suolo, Servizio Idrico e Risorse Mare (E.Q.)



Oggetto: Disciplina inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13/3/2013, n. 59, relativa all'insediamento di tipo produttivo ubicato in C.da Targia, censito in catasto al F.25 p.lla 583 sub 3, secondo quanto disposto dalle norme tecniche in materia di:

- Autorizzazione scarico acque reflue, Parte III, D. lgs. n. 152/06;
- Autorizzazione Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- Comunicazione in materia di impatto acustico, art. 8, com. 4, L.N. 447/95.

Prat n. 06128230965-08092022-1819-SUAP 2561- AMSPEC ITALIA S.R.L.

Settore Attività Produttive e Mercati
Sportello Unico Attività Produttive
SEDE

e pc

Spett.le Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)
SEDE

spett.ble SOC. AMSPEC ITALIA S.R.L

Via RODOLFO MORANDI 2
20017 – RHO

pec.rosario.basile@ordineingegnerisiracusa.it

In riferimento alle istanze pervenute in data 11/04/2023 prot. gen. n.0087371, e successiva ultima integrazione del 09/10/2025 prot. gen. n.0253226, relativa alla richiesta di parere endoprocedimentale alla definizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento dell'attività produttiva di cui in oggetto:

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Considerato che, l'immobile in oggetto è dotato di certificato di Segnalazione Certificata di Agibilità, prot. gen.n. 0253577 del 17/12/2019;

Considerato che, la zona risulta essere servita da **pubblica fognatura gestita dal consorzio IAS**;

Visto il Nulla Osta Condizionato all'allaccio al depuratore Consortile IAS;

Relativamente allo scarico acque reflue, di cui alla Parte III, D. lgs. n. 152/06;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.03.2006;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13.03.2013;
Visto l'art. 133 del D. Lgs. 152/06, relativo alle sanzioni amministrative;
Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;
Vista la SCHEDA A contenente i dati e le informazioni necessari per gli scarichi di acque reflue;
Considerato che, l'impianto di smaltimento refluo dell'attività d'ufficio e di laboratorio di analisi fisico – chimiche su prodotti petroliferi, petrolchimici, energetici fossili e non, risulta essere di tipo civile, con l'esclusione di altre tipologie di refluo, quest'Ufficio rilascia **parere Favorevole** per quanto di competenza relativamente all'opera in oggetto, **fatto salvo il rispetto delle condizioni** indicate dal **Consorzio IAS**.

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, così come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione allo scarico dovrà considerarsi automaticamente revocata e verrà applicata la sanzione amministrativa da **€ 1.500,00 a € 15.000,00** di cui all'art. 133 c.3 del D.Lgs. 152/06.

Nel caso in cui lo scarico fosse mantenuto anche dopo la revoca dell'Autorizzazione, in violazione a quanto riportato all'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, sarà altresì applicabile la sanzione amministrativa da **€ 6.000,00 a € 60.000,00**, di cui all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/06.

Per quanto concerne la Valutazione previsionale di Impatto Acustico

Vista la SCHEDA E contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico;
Vista l'autocertificazione e la Relazione Tecnica debitamente redatta dal tecnico incaricato, Ing. Bramante Giancarlo, n° 70 iscrizione all'albo dei tecnici ENTECA, attestante che l'attività in oggetto produce emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1999, , **per quanto di competenza si rilascia parere Favorevole**.

Qualora, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione saranno superati, ai sensi della L. n.447 del 26 ottobre 1995, Legge quadro sull'inquinamento acustico, si provvederà incorrere ad una sanzione amministrativa di cui all'art.10, (articolo così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017).

Relativamente alle emissioni in atmosfera di cui all'art.272 del D.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

Vista la SCHEDA C contenente i dati e le informazioni inerenti le emissioni in atmosfera;
Vista la relazione tecnica attestante che i dati contenuti nel presente documento sono stati estrapolati dall'analisi dei fumi effettuata dalla società **SIALAB s.n.c.**, come da Rapporto di prova prot. n. 28072020-28 del 02/09/2020, **per quanto di competenza si rilascia parere Favorevole**.

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate o in caso di mancata autorizzazione, o autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata ai sensi del art.269 comma 1 si può incorrere nell' arresto da 2 mesi a 2 anni o in un'ammenda da **€ 1.000 € a € 10.000,00**, ai sensi dell'art. 279, comm. 1 del D.Lgs. 152/06.

Se in possesso di autorizzazione che riporti sostanziali modifiche, la pena inflitta è la medesima ai sensi dell'articolo 269, comma 8, una modifica non sostanziale senza comunicazione è punibile con una sanzione amministrativa da **€ 300 € a € 1.000,00**, ai sensi dell'art. 279, comm. 1 del D.Lgs. 152/06;

Qualora, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a **€ 10.000**. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione;

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo [29 quattordices](#), comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo [269](#), comma 6, o ai sensi dell'articolo [272](#), comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 500 a € 2.500**. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 500 a € 2.500**, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo [273 bis](#), comma 6 e comma 7, lettere c) e d);

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo [29 quattordices](#), comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo [269](#), comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 1.000 a € 10.000**.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

AVVERTE

che, la validità dell'**AUA**, è **pari a 15 anni decorrenti dal rilascio**, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03/03/2006.

In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006), i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA.

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, ne potrà comportare la sospensione; il presente provvedimento, non autorizza, le emissioni sonore e tutti i rumori che eccedono la normale tollerabilità, così da ledere il riconosciuto diritto alla salute; che lo stesso parere, potrà essere modificato o revocato, qualora se ne ravvisi l'opportunità.

Il presente parere non si configura quale titolo abilitativo alla costruzione e/o installazione degli impianti asserviti ad abitazioni uso abitativo o per determinata attività, quanto invece fattibilità alla realizzazione, in conformità ai progetti approvati dagli Enti a vario titolo competenti. Sono escluse la realizzazione di altre opere non oggetto del presente parere.

Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Il Tecnico Incaricato
Dott. in Ing.^a Corrado Gianna

Il Responsabile del Servizio Il Dirigente
Ing. Vincenzo Trigilia

Il Dirigente
Ing. Leonardo Patti

**IAS**

INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.p.A.

I.A.S. INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.P.A.

Prot. n. 0000427 - Uscita
Data protocollo 13/02/2023

Al Consorzio ASI in liquidazione

Viale Scala Greca 302

96100 SIRACUSA

asisiracusa@pec.itSpett.le
AMSPEC ITALIA srl
Via R. Moranti, 2
20017 Rho (MI)

OGGETTO: nulla osta preventivo società AMSPEC srl.

Facendo riferimento alla richiesta della società Amspec acquisita al prot. IAS n° 1578 di nulla osta in merito alla domanda di allacciamento e conferimento all'IBC dei reflui prodotti dall'insediamento della stessa Società, inerente alla tipologia quali-quantitativa degli stessi reflui, si esprime parere favorevole al suddetto rilascio ai sensi del comma 2 art. 7 del regolamento di Fognatura a condizione che lo scarico sia conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 nella colonna "scarico in rete fognaria"

Distinti saluti

Priolo G.

Sede Legale:
V.le Scala Greca, 302
96100 SIRACUSA
c/o Consorzio ASI
in liquidazione

Sede Amministrativa e Operativa:
Casale Vecchie Saline, s.n. 96010
Priolo G. (SR)
Tel. +39 0931778 111
Fax +39 0931778 231
segreteria@iasacqua.it
PEC: iasacqua@pec.it

P.IVA 00656290897
Capitale Sociale
€ 102.000 I.V.
REG.SOC. 4287 SR
REA 69253 SR
www.iasacqua.it

Member of CISQ Federation

